DECISIONE N. 200/79/CECA DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1979

che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 527/78/CECA della Commissione, del 14 marzo 1978, riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla decisione n. 106/79/CECA (2), in particolare l'articolo 1, secondo comma,

considerando che la Commissione ha concluso degli accordi con l'Australia, l'Austria e l'Ungheria ; che è pertanto necessario inserire detti paesi nell'allegato alla decisione precisando i prodotti siderurgici contemplati nel relativo accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'allegato alla decisione n. 527/78/CECA è completato come segue :

« 2. AUSTRALIA :

Per i prodotti siderurgici CECA di cui ai seguenti codici Nimexe (3) :

73.06-10	73.11-12	73.13-47	73.63-21	73.72-33	73.75-34
73.06-20	73.11-14	73.13-49	73.63-29	73.72-39	73.75-39
73.06-30	73.11-16	73.13-50	73.63-72	73.73-23	73.75-43
73.07-12	73.11-19	73.13-64	73.64-20	73.73-24	73.75-44
73.07-21	73.11-41	73.13-65	73.64-72	73.73-25	73.75-49
73.07-24	73.11-50	73.13-67	73.65-21	73.73-26	73.75-63
73.08-01	73.12-11	73.13-68	73.65-23	73.73-29	73.75-64
73.08-03	73.12-19	73.13-72	73.65-25	73.73-33	73.75-69
73.08-05	73.12-21	73.13-74	73.65-55	73.73-34	73.75-73
73.08-07	73.12-51	73.13-76	73.65-70	73.73-35	73.75-79
73.08-21	73.12-71	73.13-78	73.65-81	73.73-36	73.75-83
73.08-25	73.13-11	73.13-79	73.71-21	73.73-39	73.75-84
73.08-29	73.13-16	73.13-82	73.71-23	73.73-72	73.75-89
73.08-41	73.13-17	73.13-84	73.71-24	73.74-21	73.16-14
73.08-45	73.13-19	73.13-86	73.71-29	73.74-23	73.16-16
73.08-49	73.13-21	73.13-91	73.71-53	73.74-29	73.16-17
73.09-00	73.13-23	73.13-93	73.71-54	73.74-72	73.16-20
73.10-11	73.13-26	73.13-94	73.71-55	73.75-11	73.16-40
73.10-13	73.13-32	73.13-98	73.71-56	73.75-19	73.16-51
73.10-16	73.13-34	73.61-20	73.71-59	73.75-23	
73.10-18	73.13-36	73.61-50	73.72-11	73.75-24	
73.10-42	73.13-43	73.62-10	73.72-13	73.75-29	
73.11-11	73.13-45	73.62-30	73.72-19	73.75-33	

(1) GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16.
(2) GU n. L 14 del 20. 1. 1979, pag. 10.
(3) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe), GU n. L 353 del 18. 12. 1978.

Gli acciai comuni corrispondono alle posizioni da 73.06 a 73.13 inclusa e 73.16.

Gli acciai legati e acciai fini al carbonio corrispondono alle posizioni da 73.61 a 73.75 inclusa.

I semiprodotti corrispondono alle posizioni 73.06, 73.07, 73.61 e 73.71.

3. REPUBBLICA D'AUSTRIA :

Per i prodotti siderurgici per i quali la Commissione ha fissato dei prezzi base (1), fatta eccezione del ferro-manganese, numero della tariffa doganale comune 73.02 A 1 (2).

4. UNGHERIA :

Per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci 73.01, 73.02, da 73.06 a 73.13 inclusa e alla voce 73.16 ; alla voce 73.15 nelle forme descritte alle voci da 73.06 a 73.14 inclusa. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile fino al 31 dicembre 1979.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 353 del 31. 12. 1977 ; GU n. L 126 del 13. 5. 1978 ; GU n. L 183 del 5. 7. 1978 ; GU n. L 372 del 30. 12. 1978.

(2) Allegato al regolamento (CEE) n. 2500/77 del Consiglio, del 7 novembre 1977 (GU n. L 289 del 14. 11. 1977).